

Varese, 22.10.2021

News n. 5/2021 – Esterometro – Dal 2022 sostituito con l'invio allo SDI

Con lo scadere del 2021 verrà meno la modalità di invio trimestrale dei dati delle fatture transfrontaliere all'Agenzia delle Entrate.

A decorrere dal 1°.01.2022 le informazioni relative alle cessioni e prestazioni effettuate da/verso soggetti non stabiliti ai fini iva in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.

Come già anticipato con circolare dello Studio n. 1/2021, l'art. 1, c. 1103 L. 178/2020 prevede una revisione dell'adempimento relativo all'invio del c.d. esterometro a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1°.01.2022.

La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio adottando il medesimo formato della fattura elettronica.

Termini per le comunicazioni delle operazioni in oggetto

NUOVI TERMINI PER LE COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 1°.01.2022	
Tipologia Operazioni	Data di invio dei dati
OPERAZIONI ATTIVE verso soggetti non stabiliti in Italia	<ul style="list-style-type: none">Fatture immediate: entro i normali termini fissati per l'emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi (12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione)Fatture differite: entro il 15 del mese successivo
OPERAZIONI PASSIVE ricevute da cedente/prestatore estero	Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l'operazione o di effettuazione delle operazioni

Operazioni Attive

A decorrere dal 1° 01.2022 diventa obbligatorio inviare al SDI le fatture emesse verso clienti esteri compilando il campo codice destinatario con il valore “XXXXXXX”.

Ovviamente, posto che la finalità è solo di natura contabile e il SDI non provvederà alla consegna di tali fatture, resta a carico dell’azienda emittente l’onere di consegnare ai propri clienti esteri delle copie di cortesia.

Operazioni Passive

In relazione alle fatture passive, invece, il fornitore estero continuerà ad emetterle secondo le modalità concordate tra le parti.

Il soggetto passivo che riceverà una fattura (cartacea, pdf ecc.) dal suo fornitore estero dovrà:

- generare un documento elettronico in formato xml
- trasmetterlo all’agenzia tramite il SdI entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento.

Il tipo documento da trasmettere dovrà essere:

CODICE NATURA OPERAZIONE	DESCRIZIONE
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero UE ed extra UE
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 Dpr 633/72

Regime sanzionatorio

L’omessa o errata trasmissione dei dati continuerà a comportare l’irrogazione:

- di una sanzione fissa di € 2 per ciascuna fattura (entro il limite massimo di € 400 mensili)
- ridotta alla metà se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza o se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

* * * * *

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)